



# Statuto

Rev. 6 2009	Preparato: Ufficio Affari Generali	Verificato: Segretario generale; Giunta Camerale d.g. N. 39 del 03.06.2009	Approvato: Consiglio Camerale D.C. n. 09 del 17.07.2009
Rev. 7 2011	Preparato: Ufficio Affari Generali	Verificato: Segretario generale;	Approvato: Consiglio Camerale D.C. n. 17 del 06.12.2011
Rev. 8 2013	Preparato: Ufficio Affari Generali	Verificato: Segretario generale;	Approvato: Consiglio Camerale D.C. n. 2 del 06.02.2013
Rev. 9 2019	Preparato: Ufficio Affari Generali	Verificato: Segretario generale;	Approvato: Consiglio Camerale D.C. n. 17 del 28.11.2019

# **INDICE**

<b>PRESENTAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
Art. 1 – Natura	6
Art. 2 – Sede ed uffici distaccati	6
Art. 3 – Emblema	6
Art. 4 – Finalità e attribuzioni	7
Art. 5 – Autonomia statutaria e regolamentare	7
Art. 6 – Criteri di attività	8
Art. 7 – Pubblicità degli atti, diritto di accesso e partecipazione	8
Art. 8 – Relazioni con il sistema camerale	9
<b>TITOLO II ORGANIZZAZIONE</b>	<b>9</b>
Art. 9 – Organi	9
<b>CAPO I – IL CONSIGLIO</b>	<b>9</b>
Art. 10 – Composizione, durata e rinnovo	9
Art. 11 – Funzioni del Consiglio camerale	10
Art. 12 – Commissioni consiliari	11
Art. 13 – Nomina, decadenza e cessazione dei consiglieri	11
Art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri	12
Art. 15 – Funzionamento del Consiglio	12
Art. 16 – Scioglimento del Consiglio	13
<b>CAPO II – LA GIUNTA</b>	<b>14</b>
Art. 17 – Composizione, durata e rinnovo	14
Art. 18 – Funzioni della Giunta	14

<b>Art. 19 – Elezione, cessazione e decadenza dei componenti di Giunta</b>	<b>15</b>
<b>Art. 20 – Diritti e doveri dei componenti di Giunta</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21 – Funzionamento della Giunta camerale</b>	<b>16</b>
<b>Art. 22 – Decadenza della Giunta</b>	<b>17</b>
<b>CAPO III – IL PRESIDENTE</b>	<b>17</b>
<b>Art. 23 – Elezione e durata della carica</b>	<b>17</b>
<b>Art. 24 – Competenze e funzioni</b>	<b>18</b>
<b>Art. 25 – Vice-Presidente</b>	<b>18</b>
<b>Art. 26 – Dimissioni e decadenza del Presidente</b>	<b>19</b>
<b>Art. 27 – Obbligo di astensione</b>	<b>19</b>
<b>CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>	<b>19</b>
<b>Art. 28 – Nomina e durata</b>	<b>19</b>
<b>Art. 29 – Competenze e funzioni</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO III ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</b>	<b>20</b>
<b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</b>	<b>20</b>
<b>Art. 30 – Ripartizione di funzioni e competenze</b>	<b>20</b>
<b>Art. 31 – Criteri informativi dell’attività di organizzazione</b>	<b>21</b>
<b>CAPO II – SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENZA</b>	<b>21</b>
<b>Art. 32 – Il Segretario Generale. Nomina, competenze e funzioni</b>	<b>21</b>
<b>Art. 33 – Ordinamento della dirigenza</b>	<b>22</b>
<b>Art. 34 – Le funzioni dei dirigenti</b>	<b>22</b>
<b>CAPO III</b>	<b>23</b>
<b>PERSONALE – STRUMENTI DI VALUTAZIONE – INCARICHI DI CONSULENZA</b>	<b>23</b>
<b>Art. 35 – Personale</b>	<b>23</b>
<b>Art. 36 – Organismo indipendente di Valutazione</b>	<b>23</b>
<b>Art. 37 – Incarichi di consulenza e collaborazione</b>	<b>23</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>24</b>

<b>PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI</b>	<b>24</b>
Art. 38 – Partecipazioni	24
Art. 39 – Requisiti ed obblighi dei rappresentanti della Camera di Commercio in seno agli enti partecipati	24
Art. 40 – Aziende Speciali	25
<b>TITOLO V</b>	<b>25</b>
<b>ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b>	<b>25</b>
Art. 41 – Principi generali	25
Art. 42 – Fondo di Perequazione	25
<b>TITOLO VI</b>	<b>26</b>
<b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b>	<b>26</b>
Art. 43 – Entrata in vigore e pubblicità dello Statuto e dei Regolamenti	26
Art. 45 – Norme di rinvio	26
<b>ALLEGATO “A”</b>	<b>27</b>
<b>ALLEGATO “B”</b>	<b>28</b>

## **Presentazione**

Lo Statuto è la carta dei principi della Camera di Commercio, la base attraverso cui disciplinare, con riferimento alla specifica realtà economica e territoriale della Provincia, l'ordinamento e l'organizzazione dell'Ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la loro composizione per la parte non disciplinata dalla legge, nonché le forme di partecipazione ed i principi di trasparenza e informazione.

Un insieme di regole che, ovviamente, devono seguire l'evoluzione culturale ed economica dell'Ente e che, pertanto, devono essere aggiornate per rispondere al principio cardine dell'organizzazione dell'ente camerale: il miglioramento continuo, l'apertura al territorio, la capacità di orientare lo sviluppo del sistema economico locale.

## **TITOLO I**

### **Disposizioni Generali**

#### ***Art. 1 – Natura***

**1** - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Crotone, la cui istituzione discende dal Decreto Legislativo del 6 marzo 1992 n. 249, di seguito denominata “Camera di Commercio”, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale e personalità giuridica, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 quarto comma della Costituzione, nell’ambito della sua circoscrizione territoriale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese.

#### ***Art. 2 – Sede ed uffici distaccati***

**1** - La Camera di Commercio di Crotone ha sede in Crotone. Può dotarsi di uffici distaccati nel territorio provinciale.

**2** - Le decisioni relative all’istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta Camerale.

#### ***Art. 3 – Emblema***

**1** - L’emblema della Camera di Commercio è una figura circolare evocante una bussola all’interno della quale sono presenti le iniziali della dicitura istituzionale. La “C” della Camera e/o di Crotone emerge accogliendo le altre lettere, e ciò che esse rappresentano, pur lasciando un margine di apertura simboleggiante la propensione allo sviluppo. L’ago della bussola rappresenta la capacità dell’Ente di essere strumento del percorso evolutivo della provincia di Crotone. La “A” di Artigianato e Agricoltura, a forma di chiocciola, rappresenta l’approccio innovativo ed universale dell’Ente nell’espletamento delle proprie funzioni. L’emblema può essere riprodotto a colori, come risulta dall’allegato A) al presente Statuto. L’emblema può essere integrato dal segno identificativo del sistema camerale, rappresentato dalla ripetizione di una serie di anelli semicircolari la cui forma può essere interpretata come C di Camere, che definiscono un motivo decorativo di forma circolare finale, una sorta di fiore, rosone, stella, che rappresenta l’unione di più elementi attorno ad un fulcro centrale, sottolineando l’idea di network e connessione fra le parti. Sia l’emblema dell’Ente che l’emblema integrato possono essere riprodotti a colori, come risulta dall’allegato A) al presente Statuto.

**2** - Il sigillo della Camera di Commercio riproduce l’immagine dell’emblema dell’Ente racchiusa in un cerchio recante, lungo il bordo, la dicitura “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – Crotone”.

#### **Art. 4 – Finalità e attribuzioni**

**1** - La Camera di Commercio svolge, anche in forma associata, le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

**2** - Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese non attribuite ad altre amministrazioni, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite.

**3** - La Camera di Commercio, tra l'altro:

- a) promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale sia direttamente che mediante la partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi, anche associativi, ad enti, a consorzi, a società;
- b) può costituire aziende speciali, operanti, normalmente, secondo le norme del diritto privato, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia locale;
- c) collabora, sotto ogni altra forma prevista o comunque consentita dalla legge, con le istituzioni, gli enti locali e gli organismi pubblici e privati, per la tutela e lo sviluppo dell'economia locale e per la valorizzazione delle risorse del territorio;
- d) può partecipare, anche in collaborazione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ad accordi di programma ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Può stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e partecipare agli strumenti di programmazione negoziata;
- e) raccoglie, elabora e diffonde informazioni sull'economia locale, sui mercati e sul sistema generale delle imprese; effettua studi e ricerche anche in collaborazione con soggetti terzi ed in particolare con gli Enti locali, le Associazioni di categoria e gli ordini professionali;
- f) svolge le funzioni eventualmente derivanti da accordi, regolamenti e norme di origine comunitaria ed internazionale;
- g) può realizzare attività di formazione professionale a supporto dello sviluppo imprenditoriale.

**4** - La Camera di Commercio può, inoltre, formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli enti locali ed alle altre istituzioni sulle questioni che, comunque, interessano l'economia della provincia di Crotone.

#### **Art. 5 – Autonomia statutaria e regolamentare**

**1** - La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che esplica nell'ambito della normativa vigente.

**2** - Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio di Crotone e ne esprime e disciplina l'autogoverno. Esso, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, determina i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze e le modalità di

funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione; con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, stabilisce l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni camerali.

**3** - In quanto autonomia funzionale nelle materie di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i., nelle altre materie di competenza, nonché nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento. Se non diversamente previsto da norma di Legge o dal presente Statuto, l'emanazione dei regolamenti camerali è di competenza della Giunta.

**4** - La Camera di Commercio adotta inoltre regolamenti interni quali i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e della Giunta e il regolamento di organizzazione e dei servizi.

**5** - I regolamenti deliberati dal Consiglio camerale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

**6** - Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima, sono deliberati dalla Giunta stessa con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

**7** - Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

#### ***Art. 6 – Criteri di attività***

**1** - La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed il sistema delle organizzazioni rappresentative delle categorie economiche, sociali e professionali.

**2** - La Camera di Commercio in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria impronta la propria attività ai criteri di qualità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità. Essa inoltre ispira la propria azione ai principi della legge sul procedimento amministrativo, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure e promuove processi di delegificazione e di snellimento normativo.

**3** - La Camera di commercio promuove le pari opportunità attraverso la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

#### ***Art. 7 – Pubblicità degli atti, diritto di accesso e partecipazione***

**1** - La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di informazione telematici e la redazione della Carta dei Servizi e/o della Guida ai Servizi della Camera di Commercio.

**2** - La Camera di Commercio attua il principio della pubblicità attraverso le forme consentite dalla normativa vigente. Il Segretario Generale o un suo delegato sono responsabili della pubblicazione.

**3** - La Camera di Commercio garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso agli atti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente.



**4** - E' facoltà della Giunta approvare un Regolamento che disciplini il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione camerale e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento per i soggetti individuati dal regolamento stesso.

**5** - Il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Segretario Generale, i dirigenti per motivi di riservatezza, possono escludere la pubblicazione di alcuni atti. Gli stessi possono altresì disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

### ***Art. 8 – Relazioni con il sistema camerale***

**1** - La Camera di Commercio aderisce al sistema camerale e, in qualità di componente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento ai sensi della normativa vigente e dello Statuto della predetta Unione.

**2** - La Camera di Commercio aderisce al sistema camerale regionale in qualità di componente dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Calabria e ne sostiene l'attività tramite una quota di finanziamento ai sensi della normativa vigente e dello Statuto della predetta Unione.

**3** - La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle imprese e degli altri adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti e può costituire reti informative locali e regionali.

**4** - La Camera di Commercio può definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di Commercio italiane ed estere per il perseguimento di fini istituzionali o per l'esercizio in comune di attività a carattere tecnico-operativo.

## **TITOLO II Organizzazione**

### ***Art. 9 – Organi***

**1** - Gli organi della Camera di Commercio sono: il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Capo I – Il Consiglio**

#### ***Art. 10 – Composizione, durata e rinnovo***

**1-** Il Consiglio della Camera di Commercio si compone di 23 membri così distribuiti:

- n. 20 consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori economici, indicati all'art. 10 comma 2 della legge n. 580/93, dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della Provincia.

Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

- n. 3 consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni indicate all'art. 10 comma 6 della legge 580/93: uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; uno in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti nella consulta di cui all'art. 16 bis del presente Statuto
- nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

2- La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei consiglieri conseguenti all'applicazione dell'art. 10 della legge 580/93. In ogni caso il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque sempre la rappresentanza degli altri settori di cui al primo comma.

3- La composizione del Consiglio della Camera di Commercio ed i relativi settori economici sono riportati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente statuto.

4- Per l'individuazione dei tempi, dei criteri e delle modalità relativi alla procedura di nomina dei componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui al precedente comma 1, si fa riferimento all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 580/93, all'art. 38, comma 2 lettera c e comma 3 lettera b e c del D.Lgs. n. 112/98 e ai regolamenti di attuazione D.M. n. 155 del 04.08.2011 e D.M. n. 156 del 04.08.2011 e alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

5- La durata del mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data di insediamento. Alla data di scadenza, in caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio scaduto continua a svolgere le funzioni fino ad un massimo di 6 mesi a decorrere dalla sua scadenza. Decorso tale periodo, il Consiglio rimane in carica per ulteriori 45 giorni per la sola ordinaria amministrazione.

### **Art. 11 – Funzioni del Consiglio camerale**

1 - Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2 – In particolare il Consiglio:

- a) predispone e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
- b) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti non rientranti nelle competenze degli altri organi;
- c) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
- d) nomina i membri del Collegio dei revisori dei Conti secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 580/93;

- e) determina gli indirizzi generali ed approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, nonché i relativi aggiornamenti annuali e ne controlla l'attuazione;
- f) delibera, su proposta della Giunta, il preventivo, le sue variazioni ed il Bilancio d'esercizio;
- g) esprime il proprio avviso su richieste della Giunta su atti, programmi ed iniziative. In tal caso, il Consiglio può essere riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta;
- h) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni, in attuazione dell'art. 11 lettera e) della legge 580/93 e dell'art. 38 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 112/98;

**3** - Il Consiglio adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

**4** - Nei 45 giorni di proroga, il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifiche dei regolamenti.

### ***Art. 12 – Commissioni consiliari***

**1** - Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.

**2** - Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta espletato il mandato loro affidato.

**3** - A far parte delle Commissioni possono essere chiamati pure degli esperti, esterni al Consiglio. La partecipazione alle Commissioni consiliari avviene a titolo onorifico.

### ***Art. 13 – Nomina, decadenza e cessazione dei consiglieri***

**1** - I consiglieri sono nominati con decreto dal Presidente della Giunta Regionale su designazione delle Organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori indicati nel precedente art. 10, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 16 bis. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

**2** - I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Le cause di decadenza ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolati dall'art. 13, comma 3, della legge 580/93, e dall'art. 11 del D.M. 04.08.2011 n. 156 e successive modifiche. I consiglieri decadono altresì, nel caso in cui non partecipano senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio. Anche in quest'ultima ipotesi, la decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale.

**3** - Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale.

4 - I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato scadono insieme all'intero Consiglio.

#### **Art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri**

1 - I consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2 - Ciascun consigliere ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio camerale;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli Enti e dalle Aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

3 - I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

4 - Ai consiglieri camerali spetta un gettone di presenza ad ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

5 - I consiglieri sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 15 – Funzionamento del Consiglio**

1 - Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, rispettivamente per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per l'approvazione del preventivo.

2 - Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiede il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in ogni caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti oggetto di discussione.

3 - Per la validità delle riunioni del Consiglio si applicano l'art. 12 c. 7 e 15 c. 2 della L. n. 580/1993 salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non è ammessa la delega di voto. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche tramite collegamento in video conferenza.

4 - Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

5 - Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dall'art. 16 della legge 580/93.

**6** - Per la validità delle deliberazioni di competenza del Consiglio si applica l'art. 15 c. 3 della L. n. 580/1993 salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa a norma di legge o di statuto.

**7** - Le convocazioni avvengono mediante raccomandata o avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno 10 giorni prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

**8** - Il Consiglio può essere convocato, per ragioni d'urgenza, con avviso spedito nelle forme di cui al comma 7, almeno cinque giorni prima della seduta.

**9** - Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale, per alzata di mano o in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone di norma si adotta lo scrutinio segreto, a meno che il Consiglio all'unanimità decida diversamente. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.

**10** - Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, per la trattazione di specifici argomenti, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

**11** - Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dal Consiglio con le medesime modalità previste per l'adozione dello statuto e delle sue modifiche.

### ***Art. 16 – Scioglimento del Consiglio***

**1** - Il Consiglio è sciolto ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs 112/98, con decreto del Presidente della Regione Calabria nei casi previsti dall'art. 5 della legge 580/93.

**2** - Il Ministero dello Sviluppo economico può procedere allo scioglimento del Consiglio per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 112/98.

### ***Art. 16 bis – Consulta provinciale dei liberi professionisti***

**1** - E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio. Questi ultimi designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale. Per garantire il giusto coordinamento con l'attività camerale, alle riunioni della Consulta partecipa il Presidente della Camera di commercio.

**2** - Fanno inoltre parte della consulta un massimo di tre componenti, rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dal Consiglio camerale con riguardo all'attinenza ed al maggior interesse della categoria all'attività della Camera di commercio. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'Albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

**3** - La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

**4** - La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

**5** - La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

**6** - Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta possono essere definiti con apposito regolamento del Consiglio.

## **Capo II – La Giunta**

### ***Art. 17 – Composizione, durata e rinnovo***

**1** – La Giunta è composta dal Presidente e da sei componenti di cui quattro in rappresentanza dei settori dell'industria del commercio dell'artigianato e dell'agricoltura. I membri di giunta sono eletti dal Consiglio camerale secondo la normativa sugli organi collegiali camerale vigenti, nel rispetto del principio di pari opportunità fissato al comma 3 del presente articolo. Qualora la prima votazione dia un risultato non rispettoso del criterio di pari opportunità di cui al comma 3, la stessa sarà considerata invalida ed il criterio di riserva automatica sarà applicato a partire dalle votazioni successive.

**2** – La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per non più di due volte.

**3** – La Camera di commercio promuove la presenza in Giunta di entrambi i generi attraverso l'elezione, tra i suoi componenti, di almeno un rappresentante del genere altrimenti assente tra gli eletti, che abbia conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del suo genere di appartenenza, con conseguente precedenza rispetto al componente o ai componenti che altrimenti avrebbero diritto all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti.

### ***Art. 18 – Funzioni della Giunta***

**1** – La Giunta è organo esecutivo collegiale ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge inoltre le seguenti funzioni:

- a) nella prima riunione nomina tra i propri componenti il Vice Presidente;
- b) predispone per l'approvazione del Consiglio, il preventivo, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio;
- c) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività e la relazione previsionale e programmatica e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
- d) approva, su proposta vincolante del Segretario Generale, la dotazione organica del personale della Camera di Commercio, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di osservatori o aziende speciali;
- f) designa i rappresentanti camerale negli organismi esterni nei casi in cui tali organismi non prevedano di diritto, in rappresentanza della Camera, la figura del legale rappresentante;
- g) delibera l'istituzione e la soppressione di uffici distaccati;
- h) definisce gli obiettivi e approva i programmi da attuare nella gestione amministrativa e assegna al Segretario Generale, per l'attribuzione ai dirigenti, le risorse per il raggiungimento delle finalità e programmi fissati;

- i) nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere;
- j) delibera la partecipazione a programmi di sviluppo delle imprese e del territorio e, in generale, la partecipazione a moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con i privati;
- k) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- l) adotta gli atti amministrativi fondamentali e necessari per il varo delle iniziative in materia di trasparenza del mercato e tutela della concorrenza;
- m) formula, anche su proposta del Consiglio camerale, pareri e proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, agli enti locali ed agli altri organismi su materie di pubblica competenza;
- n) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio;
- o) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi e programmi stabiliti avvalendosi degli strumenti previsti dall'ordinamento;
- p) nomina l'Organismo indipendente di valutazione;
- q) nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente che assume le funzioni vicarie di Segretario Generale;
- r) adotta i regolamenti camerali e ogni altro provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto, che non rientri nelle competenze specificatamente riservate al Consiglio, al Presidente ovvero nelle competenze del Segretario Generale o dei Dirigenti.

**2** - La Giunta, nei casi di urgenza, delibera sulle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione della deliberazione stessa.

**3** - Nei 45 giorni di proroga la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanare e modificare regolamenti.

### ***Art. 19 – Elezione, cessazione e decadenza dei componenti di Giunta***

**1** - Il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto e nel rispetto di quanto previsto all'art. 17, alla elezione dei componenti della Giunta nella riunione, convocata con almeno quindici giorni di preavviso ed immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente.

**2** - Nell'elezione dei componenti della Giunta, ciascun consigliere può esprimere due preferenze. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni consigliere dispone di un solo voto.

**3** - Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

**4** - La perdita della carica di consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di componente della Giunta.

**5** - I componenti di giunta decadono inoltre dalla carica nel caso in cui non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive di Giunta.

**6** - Le dimissioni dalla carica di componente di Giunta debbono essere espresse in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio ed hanno carattere irrevocabile. Le dimissioni decorrono dal momento della loro protocollazione.

**7** - Le cessazioni di componente di Giunta, per decadenza o dimissioni dalla carica, sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza, garantendo la rappresentanza ai settori di cui all'art. 17 comma 1.

**8** - Qualora la metà più uno dei componenti sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione di tutti i componenti.

### ***Art. 20 – Diritti e doveri dei componenti di Giunta***

**1** - I componenti di Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato . Ad essi non è consentita alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

**2** - A ciascun componente della Giunta sono attribuiti un gettone di presenza ed i compensi deliberati dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.

**3** - I componenti di Giunta, nei casi previsti dalla legge, sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

### ***Art. 21 – Funzionamento della Giunta camerale***

**1** - Per la validità delle riunioni della Giunta si applica l'art. 15 c. 2 della L. n. 580/1993 salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.

**2** - Per la validità delle deliberazioni di competenza della Giunta si applica l'art. 15 c. 3 della L. n. 580/1993 salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa a norma di legge o di statuto.

**3** - La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; la Giunta può essere altresì riunita qualora lo richiedano almeno un terzo dei membri con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

**4** - Le convocazioni avvengono tramite avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

**5** - La Giunta può essere convocata per ragioni d'urgenza con avviso, via telegramma, fax o posta elettronica, spedito almeno due giorni prima della seduta.

**6** - Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le



deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.

**7** - Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se invitata o convocata.

**8** - Altre modalità di funzionamento della Giunta per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto sono disciplinate da apposito regolamento interno adottato dalla Giunta stessa.

### ***Art. 22 – Decadenza della Giunta***

**1** - La Giunta decade:

- a) per scioglimento del Consiglio camerale;
- b) per dimissioni della metà più uno dei componenti stessi;
- c) per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

**2** - Nel caso di scioglimento del Consiglio camerale si fa riferimento alle procedure previste dall'art. 16.

**3** - Le dimissioni dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comportano la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione della nuova Giunta.

**4** - Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso gravi violazioni di norme di legge, o abbia gravemente contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio.

**5** - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta di Consiglio appositamente convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

**6** - La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

**7** - Se la mozione di sfiducia è approvata la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della nuova Giunta. A seguito della decadenza della Giunta si applica la procedura di cui all'art. 12 del Decreto n. 156/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo a composizione ed elezione dei membri di Giunta.

**8** - La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta Regionale.

## **Capo III – Il Presidente**

### ***Art. 23 – Elezione e durata della carica***

**1** - Il Presidente è eletto dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni. Per tale elezione il Consiglio si riunisce, entro 30 giorni dalla sua costituzione, su convocazione del consigliere più anziano di età.

**2** - La durata del mandato del Presidente è di cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio camerale. Il Presidente della Camera di Commercio può essere rieletto due sole volte.

#### ***Art. 24 – Competenze e funzioni***

**1** - Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari ed internazionali.

**2** - Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
- b) in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;
- c) verifica l'esecuzione delle delibere di Giunta e svolge ogni attività propulsiva utile al fine del conseguimento degli obiettivi dell'Ente;
- d) riferisce al Consiglio circa l'attività della Camera di Commercio, anche non in coincidenza con le sessioni di bilancio.

**3** - Nello svolgimento del mandato, il Presidente può affidare a titolo onorifico incarichi circoscritti e temporanei a componenti di Giunta e di Consiglio e dai medesimi farsi rappresentare, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

#### ***Art. 25 – Vice-Presidente***

**1** - Il Vice-Presidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

**2** - Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

### ***Art. 26 – Dimissioni e decadenza del Presidente***

**1** - Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni e decadenza. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con la maggioranza determinata per la sua elezione in prima votazione.

**2** - Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio camerale ed al Presidente della Giunta Regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.

**3** - Le cause di decadenza sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale.

**4** - La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere presentata per gravi e persistenti violazioni di legge (giudizialmente accertate), dello Statuto o dei deliberati del Consiglio o se abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.

**5** - La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è presentata in una seduta appositamente costituita almeno da quindici componenti del Consiglio sulla base di una motivata proposta contenente anche l'indicazione del nominativo del Consigliere candidato alla Presidenza. La mozione è approvata se ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

**6** - Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vice-Presidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta lo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio secondo le procedure previste dalla legge.

**7** - La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è trasmessa al Presidente della Giunta regionale.

### ***Art. 27 – Obbligo di astensione***

**1** - Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con oggetto di trattazione.

**2** - Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

**3** - Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale o da un componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

## **Capo IV – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### ***Art. 28 – Nomina e durata***

**1** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 580/93 ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal

Ministro dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.

**2** - Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

**3** - La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è fissata dalla legge in quattro anni. Il termine iniziale decorre dalla data della deliberazione di nomina ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.

**4** - In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

### ***Art. 29 – Competenze e funzioni***

**1** - Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci della società per azioni.

**2** - Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

**3** - I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

## **TITOLO III Ordinamento ed organizzazione degli uffici**

### **Capo I – Principi generali**

#### ***Art. 30 – Ripartizione di funzioni e competenze***

**1** - La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti.

**2** - Con regolamento sono definiti, sulla base delle vigenti prescrizioni di legge e dei criteri generali del presente Statuto, l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Camera di Commercio.

### **Art. 31 – Criteri informativi dell'attività di organizzazione**

**1** - L'organizzazione è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei consumatori e, più in generale, della collettività del territorio, seguendone l'evoluzione nel tempo.

**2** - L'esercizio dell'attività di organizzazione è ispirata inoltre ai seguenti criteri:

- a) distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e conseguimento dei risultati relativi ai programmi approvati;
- b) chiara individuazione di responsabilità e dei livelli di autonomia;
- c) flessibilità organizzativa;
- d) costante valutazione dei risultati;
- e) valorizzazione del personale;
- f) sviluppo delle attività nell'ambito della rete integrata dei servizi camerali.

## **Capo II – Segretario Generale e Dirigenza**

### **Art. 32 – Il Segretario Generale. Nomina, competenze e funzioni**

**1** - Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il ministero, salvo quanto disposto dall'art. 20, comma 7, della legge 29.12.1993 n. 580.

**2** - Il Segretario Generale svolge funzioni di vertice dell'Amministrazione della Camera di Commercio, esercita le funzioni che gli sono assegnate dalle norme ed assiste gli Organi della Camera di Commercio. In particolare:

- a) svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute e con facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi e degli uffici camerali;
- b) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti, gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, verificando il raggiungimento dei risultati;
- d) adotta provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni e gli atti occorrenti alla gestione, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- e) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

- f) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- g) promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

**3** - Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

**4** - Il Segretario Generale propone alla Giunta la nomina del Vice-Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie in caso di assenza e impedimento.

### ***Art. 33 – Ordinamento della dirigenza***

**1** - Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi, spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

**2** - I dirigenti improntano la loro azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

**3** - Gli incarichi sono attribuiti dal Segretario Generale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione e dei servizi, che disciplina anche i casi di revoca ed i criteri generali per la verifica dei risultati. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione alla Giunta camerale.

### ***Art. 34 – Le funzioni dei dirigenti***

**1** - I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare essi:

- a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle determinazioni ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esercitano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi;
- c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
- e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale;
- f) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;

- g) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.

### **Capo III**

#### **Personale – Strumenti di valutazione – Incarichi di consulenza**

##### ***Art. 35 – Personale***

- 1** - Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme di diritto civile.
- 2** - La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
- 3** - La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.

##### ***Art. 36 – Organismo indipendente di Valutazione***

- 1** - La Giunta nomina l'Organismo indipendente di Valutazione della Camera di Commercio. Esso sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D. Lgs. N. 286 del 1999 e svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge.
- 2** - Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo indipendente di Valutazione nel rispetto delle norme di legge.
- 3** - La Camera di Commercio ha facoltà, con delibera della Giunta, di aderire ad eventuale Organismo indipendente di Valutazione costituito in forma associata.

##### ***Art. 37 – Incarichi di consulenza e collaborazione***

- 1** - Allo scopo di assicurare la massima efficienza ed efficacia all'attività dell'Ente, per esigenze cui la Camera di Commercio non è in grado di far fronte con personale in servizio, è possibile ricorrere a collaborazioni esterne conferendo incarichi individuali, secondo la disciplina indicata nell'apposito regolamento adottato dal Consiglio con le modalità di cui all'art. 11 del presente statuto.

## TITOLO IV

### Partecipazioni e Aziende Speciali

#### ***Art. 38 – Partecipazioni***

- 1** - La Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 29.12.1993 n. 580 ed in relazione a quanto disposto al comma 3, lettera a) dell'art. 4 del presente Statuto, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, consorzi, enti e fondazioni, anche se non a prevalente capitale pubblico, o parteciparvi, purchè abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti, ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.
- 2** - La Camera di Commercio può partecipare solo ad organismi associativi che non comportino impegni finanziari a carattere illimitato e comunque nel limite della propria quota di riferimento.
- 3** - La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, deve poter disporre della potestà di vigilanza sull'operato della società con la partecipazione di propri rappresentanti negli organi di amministrazione o di controllo.
- 4** - La Camera di Commercio non può partecipare, anche se in minoranza, a organismi, enti, consorzi e società che prevedono il prosieguo della partecipazione per tacito rinnovo.
- 5** - La Camera di Commercio non può erogare contributi a fondo perduto, nè disporre conferimenti a titolo gratuito a favore di società ed enti partecipati.

#### ***Art. 39 – Requisiti ed obblighi dei rappresentanti della Camera di Commercio in seno agli enti partecipati***

- 1** - I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscono la più efficace gestione degli enti partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi.
- 2** - Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende speciali, Enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, Associazioni, Società e similari, sono tenute, nell'espletamento del mandato, a seguire l'orientamento dell'Ente ed a presentare, sulle relative attività, una relazione quadrimestrale, ove non diversamente definito dallo specifico incarico, al Presidente della Camera di Commercio. In mancanza il Presidente propone alla Giunta la richiesta di dimissioni dall'incarico.
- 3** - Il Presidente della Camera, valutati i contenuti della relazione ne dà comunicazione alla Giunta e può decidere se disporre l'audizione del rappresentante in Giunta per chiarimenti ed approfondimenti.



### ***Art. 40 – Aziende Speciali***

- 1** - Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
- 2** - Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
- 3** - Le aziende speciali, nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio, sono costituite con deliberazione della Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, alla individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
- 4** - La Giunta camerale dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale dell'azienda con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 5** - Gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende e dalla normativa vigente.
- 6** - Le aziende speciali non perseguono fini di lucro. Nel quadro delle finalità della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato svolgendo anche attività strumentale ai servizi della Camera di Commercio.

## **TITOLO V**

### **Ordinamento Finanziario e Patrimoniale**

#### ***Art. 41 – Principi generali***

- 1** - La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della universalità, continuità, prudenza e chiarezza, secondo i principi contabili desunti dalla normativa vigente.
- 2** - Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi ed i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

#### ***Art. 42 – Fondo di Perequazione***

- 1** - La Camera di Commercio versa una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa e amministrativa.

## **TITOLO VI**

### **Norme finali e transitorie**

#### ***Art. 43 – Entrata in vigore e pubblicità dello Statuto e dei Regolamenti***

**1** - Lo Statuto e i Regolamenti sono pubblicati in via obbligatoria all'albo camerale ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro affissione.

**2** - I Regolamenti richiamati nel presente Statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

#### ***Art. 44 – Revisione dello Statuto***

Le modifiche dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

#### ***Art. 45 – Norme di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione. Salvo diversa previsione di legge, gli organi in carica alla data dell'entrata in vigore di eventuali norme di riforma o riordino, restano in carica nella medesima composizione sino al termine del mandato.



**Emblema coordinato**



**CAMERA DI COMMERCIO  
CROTONE**

## Composizione del Consiglio

Il Consiglio della Camera di Commercio di Crotone è composto complessivamente di ventitré membri dei quali venti in rappresentanza dei settori economici, secondo la ripartizione che segue:

<b>SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA</b>	<b>NUMERO DICONSIGLIERI</b>
a) PER L'AGRICOLTURA	4
b) PER L'INDUSTRIA	3
c) PER L'ARTIGIANATO	3
d) PER IL COMMERCIO	4
e) PER LA COOPERAZIONE	1
f) PER IL TURISMO	1
g) PER I TRASPORTI E SPEDIZIONI	1
h) PER CREDITO, ASSICURAZIONI E ALTRI SETTORI	1
i) PER SERVIZI ALLE IMPRESE	2

Del Consiglio camerale fanno altresì parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti nella Consulta.

Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.